

Allegato parte integrante

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo

1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle presenti linee guida.

Per l'utilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti¹, si applica l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati.

2. Presupposti per l'utilizzo:

- 2.1. le terre e rocce da scavo non devono provenire dall'interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2.2. devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4;
- 2.3. il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 e i requisiti merceologici di cui al citato 186, comma 1, lettera c). Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui alle presenti linee guida per ciascuna aliquota;
- 2.4. non siano contenuti elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

3. Modalità di utilizzo:

- 3.1. sono consentiti gli utilizzi per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati;
- 3.2. è consentito l'utilizzo nei processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava.

4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d'uso – deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione. In particolare l'utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

- 4.1. ai fini dell'utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A;

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore;

- 4.2. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;
- 4.3. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;
- 4.4. in deroga a quanto disposto nei punti 4.2 e 4.3, il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto, è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
 - b) l'operazione di reimpiego sia effettuata all'interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d'uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti.

Le terre e rocce da scavo, che presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A, devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

Detti limiti previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel caso di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui al punto 4.4 a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo naturale.

5. Deposito provvisorio

L'eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall'apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno.

Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni.

Le scadenze sopra indicate non si applicano alle terre e rocce da scavo trasferite presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l'utilizzo delle stesse.

6. Adempimenti e documentazione

Ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere predisposto un elaborato progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 186, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006 e dalle presenti linee guida.

L'elaborato progettuale concernente l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo è formulato in conformità al modello Mod. A e relativi allegati, di cui alle presenti linee guida, e si fonda sulla relazione geologica di progetto. Esso è finalizzato ad evidenziare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui ai punti precedenti ed è presentato all'autorità competente per i procedimenti di cui ai commi 2 (valutazione di impatto ambientale su progetto definitivo;

autorizzazione integrata ambientale) e 3 (concessione edilizia; denuncia di inizio di attività) del precitato art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, ovvero viene allegato al progetto nel caso di cui al comma 4 (lavori pubblici non soggetti a VIA, né a concessione edilizia, né a DIA) del medesimo art. 186.

L'elaborato progettuale deve essere presentato congiuntamente alla domanda di rilascio dei provvedimenti sopra elencati o comunque prima del rilascio degli stessi; eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato nel modello A devono comunque essere presentate prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce mediante la comunicazione prevista dal terzultimo capoverso del presente punto 6.

Fatto salvo quanto previsto dal punto 8, le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod. A, devono essere successivamente verificate – in accordo con la relazione geologica di progetto – mediante sondaggi ovvero in fase di scavo, effettuando le seguenti indagini analitiche sui campioni:

- 6.1 la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12; il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi;
- 6.2 l'effettuazione del test di cessione sulle terre e rocce in conformità all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto, per verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi. Il test di cessione non è richiesto per le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A.

Nel caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio dell'agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo, l'elaborato progettuale è affiancato da una relazione agronomica, corredata da opportune indagini analitiche, volta a dimostrare l'idoneità del materiale per la formazione e l'uso del suolo agricolo.

Qualora l'elaborato progettuale (Mod. A) non precisi in via definitiva il sito o l'impianto di reimpiego del materiale da scavare o il sito di deposito provvisorio o, comunque, qualora si renda necessario modificare tali informazioni contenute nel Mod. A – anche in esito alle indagini analitiche –, il proponente deve presentare alle autorità competenti per i procedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 apposita comunicazione recante le predette informazioni prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce. Nel caso di cui al comma 4 del medesimo art. 186 viene allegata al progetto una corrispondente dichiarazione sottoscritta dal progettista.

La comunicazione o la dichiarazione di cui al paragrafo precedente sono trasmesse in copia per conoscenza – a cura del proponente – al comune nel quale è ubicato il luogo di produzione delle terre e rocce da scavo, qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve essere accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la provenienza e la destinazione (Mod. B allegato alle presenti linee guida): tale documentazione deve essere conservata in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal D.L. o dal proprietario dell'opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo.

Le presenti linee guida devono essere rispettate anche qualora l'attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga solo parzialmente sul territorio della Provincia di Trento limitatamente agli adempimenti connessi con l'attività svolta sul territorio provinciale. Le attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo in territori diversi da quelli della Provincia di Trento sono soggette all'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed al rispetto della normativa eventualmente stabilita a livello locale.

7. Verifiche finali

Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di origine e di utilizzo o i D.L. delle opere ivi previste, o i soggetti responsabili dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava, devono produrre all'autorità competente di cui al punto 6, nonché al comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo la documentazione atta a dimostrare l'effettivo reimpiego dei materiali scavati (Mod. C allegato alle presenti linee guida).

8. Esclusioni particolari

Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano un volume da scavare non superiore a 100 m³, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6, nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari, ma il proprietario del terreno o comunque il soggetto interessato deve presentare al Comune, in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, una dichiarazione (Mod. D allegato alle presenti linee guida) con la quale attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano prodotte in aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, deve inoltre essere dichiarato, nel Mod. D, che le stesse saranno utilizzate solo in aree con fondi naturali analoghi o in aree con destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine. Ove tali interventi di modesta entità non siano soggetti a concessione edilizia o a DIA, il Mod. D deve essere allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

Nel caso di scavi, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l'esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale, previsti dall'articolo 10 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e realizzati secondo le modalità previste dall'articolo 84 della medesima legge, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6, nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari, purché:

- 8.1. gli scavi non interessino aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare o nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati;
- 8.2. l'autorità competente all'esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

Anche in questo caso deve essere allegata al progetto la dichiarazione con la quale si attesta che le terre e rocce da scavo provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (Mod. D allegato alle presenti linee guida).

9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

Ai fini della caratterizzazione del materiale scavato, si rende necessario il prelievo dai cumuli di un numero minimo di campioni pari ad uno, se il volume complessivo da scavare è inferiore a 3000 m³, e di un campione aggiuntivo, ogniqualvolta venga superato un multiplo intero di 3000 m³. Nel caso di terreno boschivo il volume di riferimento è incrementato a 10.000 m³.

Resta fermo che il numero di campioni dovrà essere incrementato in funzione dell'eventuale presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito.

Nel caso di scavi finalizzati alla realizzazione di gallerie naturali, o di grandi scavi in terreni di sicura origine naturale, il numero di campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle diverse formazioni geologiche individuate.

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma UNI 10802.

La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo "Analisi chimica dei terreni".

Per la determinazione degli idrocarburi C>12 si fa riferimento al metodo definito nel documento finale del tavolo di lavoro APAT-ARPA/APPA, ISS, CNR-IRSA, ICRAM e CRA.

Mod. A

Oggetto:

ELABORATO PROGETTUALE PER L'UTILIZZO
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. (___) _____ CAP _____
residente _____ a _____ Prov. (___) _____ CAP _____
via e nr. civico _____
in qualità di _____

DICHIARA

Sito di origine:

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

- caratteristiche urbanistiche:
 - ☐ area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
 - ☐ sito commerciale / industriale
- volume di scavo stimato complessivo: _____ m³
- volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito: _____ m³
- eventuale deposito provvisorio:
 - in sito: _____ m³, per _____ mesi;
 - fuori area: _____ m³, per _____ mesi, in località _____
- caratteristiche merceologiche delle terre e rocce da scavo: _____

- caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali da permettere l'integrale utilizzo senza alcuna trasformazione preliminare (v. relazione geologica di progetto):
 - ☐ compatibili con i valori limite della colonna A¹;
 - ☐ non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B;
 - ☐ non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B, a causa di fenomeni naturali riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA;
 - ☐ non compatibili con i valori limite della colonna B a causa di fenomeni naturali riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA;
 - ☐ compatibili con i valori limite previsti per il test di cessione².

Sito/i di destinazione:

Relativamente alla destinazione delle terre e rocce da scavo, devono essere prodotte tante schede di cui alla pagina successiva, quanti i siti previsti.

¹ Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

² Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

SCHEDA SPECIFICA PER OGNI SINGOLO SITO DI DESTINAZIONE (n° _____ di _____)

Sito di destinazione:³

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

Proprietario o Società: _____

Eventuale autorizzazione dell'intervento: provvedimento prot. n. _____ di data _____ rilasciato da _____

Impianto⁴: _____

• caratteristiche urbanistiche:

- ☐ area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
- ☐ sito commerciale / industriale

• eventuale presenza di un fondo naturale riconosciuto e approvato dalla Giunta provinciale o dall'APPA, rispetto al quale le caratteristiche delle terre e rocce da scavo risultano compatibili ai sensi del punto 4.4, lettera b), delle Linee guida:

- ☐ presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna A ma inferiori a quelli di colonna B;
- ☐ presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna B;

• volume stimato destinato a utilizzo nello specifico sito: _____ m³

Modalità di riutilizzo:

- ☐ reinterro
- ☐ riempimento
- ☐ rimodellazione
- ☐ realizzazione rilevati
- ☐ in processi industriali in sostituzione di materiali di cava

Modalità di trasporto:

• le terre e rocce, senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferite:

- ☐ direttamente al sito di utilizzo;
- ☐ al sito di stoccaggio intermedio localizzato a _____;

• il materiale sarà accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la tracciabilità (Mod. B).

³ Per quanto possibile, il sito di destinazione deve essere indicato all'atto della redazione del Mod. A. Fatti salvi gli ulteriori ed eventuali adempimenti previsti dal punto 6 di queste linee guida, devono in ogni caso essere precisate nel Mod. A le caratteristiche urbanistiche del sito di destinazione.

⁴ Da compilare nel caso di utilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.

Eventuali note:

Data _____	Timbro e firma del progettista o del D.L. _____
------------	--

Data _____	Firma del proprietario del sito di origine _____
------------	---

Allegati:

Obbligatori:

- Planimetria e sezioni dell'area con indicazione delle zone di escavazione.
- Relazione geologica di progetto.

In funzione dei singoli casi:

- ☐ Analisi chimiche, qualora già effettuate.
- ☐ Relazione agronomica.
- ☐ Altro: _____

Mod. B

Oggetto:

DOCUMENTO DI TRASPORTO
TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nota: Il modello è specifico per tutti i trasporti di terre e rocce da scavo effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito progetto.

Il documento, completati i trasporti, deve essere conservato in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal responsabile del sito di utilizzo.

TARGA MEZZO _____

SITO DI ORIGINE

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

☐ SITO DI DESTINAZIONE - ☐ IMPIANTO INDUSTRIALE - ☐ SITO DI DEPOSITO PROVVISORIO ¹

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

VIAGGI	DATA E ORA PARTENZA	QUANTITA' TRASPORTATA	FIRMA DELL'AUTISTA	DATA E ORA ARRIVO
n.1		_____ m ³		
n.2		_____ m ³		
n.3		_____ m ³		
n.4		_____ m ³		
n.5		_____ m ³		
n.6		_____ m ³		
n.7		_____ m ³		
n.8		_____ m ³		
n.9		_____ m ³		
n.10		_____ m ³		
n.11		_____ m ³		
n.12		_____ m ³		

	Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito ² di origine _____
--	--

	Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito o dell'impianto di utilizzo _____
--	--

¹ Segnare con una X il campo di interesse.

² Per "soggetto che ha la disponibilità del sito" si intende il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori (o suo delegato) o il titolare dei diritti di proprietà o di godimento del sito.

Mod. C
Oggetto:

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nota: tale modello deve essere compilato due volte, ovvero:

- dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione;
- dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo, o dal soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. () CAP _____
residente a _____ Prov. () CAP _____
via e nr. civico _____
in relazione all'opera realizzata / all'impianto situato nel Comune di _____ in località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ☐ ¹ che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:
- _____ m³ di terre e rocce sono stati gestiti come rifiuti;
 - _____ m³ di terre e rocce sono stati trasferiti nel sito/nell'impianto del Comune di _____
in _____ località _____ via _____
n° _____ p.f./p.ed. _____, ai fini dell'utilizzo previsto dall'elaborato
progettuale presentato a _____ in data _____ o dalla successiva
comunicazione/dichiarazione di data _____.
- ☐ ² che per la realizzazione di detta opera / che in detto impianto sono stati utilizzati:
- _____ m³ di terre e rocce prodotte dal signor _____³,
come risulta dai documenti di trasporto.

Allegati⁴: ☐ Certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Data _____	Firma di chi ha la disponibilità del sito o impianto o del D.L. _____
------------	--

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell'opera ivi prevista.

² Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell'opera ivi prevista o dal soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava.

³ Indicare i dati identificativi del soggetto che dispone del sito di origine o del D.L. dell'opera ivi prevista.

⁴ Allegati che deve obbligatoriamente produrre il soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce, o il D.L. dell'opera ivi prevista.

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NON SOTTOPOSIZIONE
AD INDAGINE AMBIENTALE

- ☐ Interventi di scavo di modesta entità ($\leq 100 \text{ m}^3$)
☐ Interventi di scavo nell'ambito di sistemazioni idrauliche e forestali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ Prov. () CAP _____
residente a _____ Prov. () CAP _____
via e nr. civico _____
in qualità di _____

- ☐ proprietario del terreno interessato dalle operazioni di scavo sotto specificate;
☐ autorità competente all'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e forestale;

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1) che l'area di scavo sita nel Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____
sulla quale è prevista l'escavazione di _____ m^3 di terre e rocce originate come sottoprodotti e destinate ad
utilizzo nel sito del Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____
Impianto¹: _____

non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;

2) ² che, essendo l'area di scavo caratterizzata dalla presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati
dalla Giunta provinciale o dall'APPA, il sito di destinazione individuato:

- ☐ risulta anch'esso caratterizzato dalla presenza di fenomeni di origine naturale analoghi;
☐ è caratterizzato da destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine.

Data _____	Firma _____
------------	-------------

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

¹ Da compilare nel caso di riutilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.

² Cancellare se non pertinente al caso di specie.